

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata "*Fiori&Forchette*" *condividiamo la bellezza*" Le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona, del paesaggio e del territorio. L'Associazione Culturale "*Fiori&Forchette*" *condividiamo la bellezza* a norma dell'articolo 18 della Costituzione, degli art. 36 e seguenti del codice civile, del D.lvo. n° 460/97 e s.m.i., e della L. 383/2000 e s.m.i. è una libera associazione culturale di fatto, apartitica e pluralista, amministrativamente e giuridicamente autonoma, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

### ART. 2

#### SEDE ED EMBLEMA (LOGO)

La sede della Associazione è in Roma. L'Assemblea dei soci fondatori potrà istituire eventuali altre sedi sia in Italia che all'estero. Il logo dell'associazione è così descritto: "Tre rose stilizzate e le scritte "Fiori & Forchette condividiamo la bellezza.

### ART. 3

#### EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso individua i principi e le regole fondamentali di comportamento cui tutti gli aderenti debbono uniformarsi nello svolgimento delle attività dell'Associazione stessa.

### Art. 4 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci fondatori, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

## TITOLO II – FINALITA'

### Art. 5 – SCOPO SOCIALE

L'Associazione culturale "*Fiori&Forchette*" *motto: condividiamo la bellezza*" persegue i seguenti scopi:

**a.** promuovere, lo studio, la ricerca, i dibattiti, i convegni, le iniziative e pubblicazioni sulla valorizzazione e la tutela del patrimonio paesaggistico del verde e la diffusione di una cultura responsabile nei confronti dell'ambiente; - lo sviluppo della socialità attraverso la diffusione, la promozione della cultura, delle tradizioni, dell'enogastronomia, della storia, dell'immagine dei prodotti tipici di tutto il territorio;

**b.** sensibilizzare la collettività sui problemi dell'ambiente, del paesaggio e del verde, e di suscitare, stimolare e assecondare la domanda di verde e di ruralità ludico culturale da parte dei singoli e della collettività, nonché di promuovere l'integrazione fra aspetti tecnico scientifici e applicativi; - promuovere e diffondere attraverso, lo studio, la ricerca, i dibattiti, i convegni, le iniziative, la cultura e la tradizione del cibo con coscienza e consapevolezza;

**c.** promuovere la cultura sostenibile, dell'ambiente, del paesaggio, del verde, dei prodotti dell'orto e delle relazioni tra queste e la salute dell'uomo mediante opportune iniziative di educazione nelle scuole, formazioni ed aggiornamento professionale dei docenti nonché mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società;

**d.** favorire la conoscenza dell'art. 9 della Costituzione, della Convenzione europea del paesaggio, delle altre convenzioni internazionali e sovranazionali, delle direttive europee, delle normative nazionali e regionali in materia di tutela dei patrimoni naturali, delle tradizioni popolari, storici, artistici ed architettonici;

**e.** promuovere la cultura e l'arte in ogni sua forma (arti visive, musica, architettura, letteratura ecc.); organizzando manifestazioni, corsi di formazione, degustazioni e serate a tema dei prodotti tipici locali al fine di salvaguardarne le antiche tradizioni e i sapori.

**f.** promuovere la formazione culturale dei Soci anche mediante viaggi, visite, corsi, lezioni, conferenze e campi di studio, attraverso esperienze culturali, ricreative, artistiche, sociali e formative e in tutti quelli in cui si può dispiegare un interesse per la conoscenza e diffusione, del territorio e delle tipicità locali.

**g.** svolgere attività di formazione nella popolazione scolastica di ogni ordine e grado attraverso corsi, cicli di lezione, seminari ed altre analoghe attività, nel campo: dei beni culturali, del verde, del paesaggio, del cibo e delle tradizioni culinarie del territorio nazionale;

**h.** promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini e dei giovani in relazione alla tutela e valorizzazione del territorio e delle tradizioni;

**i.** perseguire gli scopi predetti anche collaborando ad attività ed iniziative di altre associazioni, enti e istituzioni pubblici e privati, promuovendo, comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa.

**l.** in generale, svolgere qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.

In via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

A tali fini essa provvede a raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. Infine, l'Associazione per lo svolgimento della propria attività potrà anche stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale.

#### Art. 6 – ATTIVITA'

L'Associazione culturale Fiori&Forchette attiverà, favorirà e coordinerà ogni azione ed iniziativa che sia connessa allo scopo sociale.

### **TITOLO III – SOCI**

#### Art. 7 – SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni, gli enti, le società e le associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I minori di 18 anni possono essere soci solo previo consenso dei genitori o di chi ne esercita la potestà.

I membri dell'Associazione si distinguono in:

#### **a.** Soci Fondatori.

Soci fondatori - coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

#### **b.** Soci Ordinari.

Coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale; sulla domanda di ammissione decide, esclusivamente ed insindacabilmente il Consiglio Direttivo.

### **c. Soci Onorari.**

Sono proclamati Soci Onorari su proposta del Presidente dell'Associazione e con approvazione del Consiglio Direttivo persone fisiche o Enti, italiani e stranieri, che abbiano notevolmente contribuito allo sviluppo della cultura in ogni sua forma. I Soci Onorari hanno stessi diritti e doveri dei soci ordinari, ad eccezione del pagamento di qualunque quota sociale derivante dal vincolo associativo.

### **Art.8 – DIRITTI DEI SOCI**

La qualifica di Socio dà diritto:

- a.** partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b.** riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c.** discutere ed approvare i rendiconti;
- d.** eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati; solo il socio membro del consiglio direttivo avrà diritto ad un importo predeterminato dall'assemblea ordinaria per particolari prestazioni espletate.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. - a partecipare alla vita associativa con diritto di voto nelle Assemblee per approvazione o modifica dello Statuto e di eventuali regolamenti;

### **Art. 9 – OBBLIGHI DEI SOCI**

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento interno e delle delibere degli Organi Sociali;
- con l'eccezione dei soci onorari, al pagamento delle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo, ogni quota è intransmissibile e non rivalutabile;

### **Art. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Oltre che per decadenza, la quale per altro riguarda solo i soci ordinari, la qualifica di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione.

### **Art. 11 – RECESSO DEI SOCI**

Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed avrà effetto con lo scadere del mese in corso.

### **Art. 12 - ESCLUSIONE DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci dell'Associazione può invece decidere, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, l'esclusione di uno o più soci che tengano comportamenti non conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, non rispettino quanto definito nell'eventuale Regolamento interno o non siano in regola con il pagamento delle quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 – CESSAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO**

I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, e loro aventi causa, non possono chiedere la restituzione delle quote versate.

## **TITOLO IV – ORGANI SOCIALI**

### **Art. 14 – ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Assemblea dei Soci Fondatori;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Presidente;

- e) Vicepresidenti;
- f) I Consiglieri;
- g) Collegio dei Sindaci Revisori o il revisore dei conti se ed in quanto obbligatorio;
- h) Collegio dei Garanti composto da tre membri se ed in quanto proposto dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, fatti salvi i casi espressamente autorizzati dall'assemblea ordinaria; inoltre, è previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

## **CAPO I - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **ART.15 – ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI**

L'Assemblea dei soci fondatori si riunisce quando verrà richiesto dal Consiglio Direttivo e da almeno 1/3 degli stessi soci fondatori. Ad essa è delegato il potere di proporre l'eventuale scioglimento dell'Associazione nonché di proporre all'assemblea ordinaria dei soci le linee guida che caratterizzano lo spirito associativo. Gli stessi si faranno carico di dipanare eventuali controversie che potrebbero sorgere all'interno del Consiglio Direttivo, compresa anche la possibilità di esautorare i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

### **ART.16 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Partecipano all'Assemblea generale tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da comunicare almeno otto giorni prima.

L'Assemblea ha il potere di :

1. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. approvare il rendiconto annuale;
3. approvare gli stanziamenti per le iniziative previste dall'art. 5 del presente Statuto;
4. eleggere gli organismi direttivi e stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Consiglieri, il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Garanti, alla fine di ogni mandato o in seguito a dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
5. nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri fra i Soci, la quale propone i nomi dei Soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
6. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

### **ART. 17 - CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dai successivi articoli del presente Statuto. Essa viene convocata:

- o in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei rendiconti;
- o tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- o ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta il Collegio dei Sindaci Revisori o il Collegio dei Garanti;
- o allorché ne faccia richiesta scritta almeno 1/5 dei Soci con diritto di voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 10 giorni dalla data in cui viene richiesta.

### **ART. 18 - REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli stessi su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno, salvo eccezioni di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

La seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima. Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

### **ART. 19 - DELIBERE STRAORDINARIE**

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o

da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

Per deliberazioni riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 36.

#### Art. 20 – TERMINI PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta da almeno 2/3 del Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea dei Soci è l'organo collegiale che decide sugli aspetti più importanti che riguardano la vita dell'Associazione:

1. approva il rendiconto economico-finanziario e lo stato patrimoniale;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
4. approva il regolamento interno dell'attività dell'Associazione;
5. ratifica la proposta del Consiglio Direttivo in ordine alla quota annuale a carico dei Soci.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione delle assemblee è demandata al Presidente che notificherà ai soci luogo, data e ordine del giorno dell'assemblea almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione sarà comunicato con una delle seguenti modalità mediante raccomandata, e-mail, fax secondo le indicazioni fornite dal Presidente.

Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo e la data di seconda convocazione per l'ipotesi che l'assemblea finisse deserta in prima.

#### Art. 21– ELEGGIBILITA' AD INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun socio potrà farsi rappresentare da altro socio maggiorenne, conferendogli una delega scritta. Ogni socio può cumulare più di una delega dagli altri soci nei limiti di due.

#### Art. 22 – DIRITTO DI VOTO

Ogni socio, con le limitazioni di cui all'art. 7, ha diritto ad un voto.

#### Art. 23 – PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di questi da altra persona nominata dall'Assemblea fra i componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea designa anche un Segretario che sottoscrive con il Presidente il verbale delle deliberazioni.

#### Art. 24 – FREQUENZA DELLE CONVOCAZIONI

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto economico-finanziario e lo stato patrimoniale, nonché per deliberare su ogni altro argomento di carattere generale o di gestione ordinaria posto all'ordine del giorno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 25– QUORUM E MODALITA' DI VOTAZIONE

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita se vi sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

#### Art. 26- PUBBLICITA' DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

Le delibere dell'assemblea dei soci sono raccolte in apposito registro e tenute a disposizione presso la sede dell'Associazione.

#### Art. 27 – MODIFICA DELLO STATUTO

L'Assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta, la modifica dello statuto sociale, dello scopo sociale e lo scioglimento anticipato o la proroga dell'Associazione, solo in presenza almeno dei due terzi dei soci. Le modifiche allo scopo sociale non possono comunque stravolgerne la natura e lo spirito originario.

### **CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### Art. 28 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, tra cui saranno nominati il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei Soci. Almeno i due terzi del Consiglio Direttivo, con arrotondamento alla cifra inferiore, devono essere composti da soci fondatori. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Il Segretario svolge anche la funzione di Tesoriere dell'Associazione.

#### Art. 29 – DURATA DEL MANDATO

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e può essere riconfermato dall'Assemblea dei Soci; i suoi membri possono essere rieletti. La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita.

#### Art. 30 – SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, anche per rinuncia, un membro, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione. Il membro del Consiglio così nominato resta in carica sino alla successiva assemblea. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e il Presidente, anche se dimissionario, dovrà convocare l'assemblea per la nomina delle nuove cariche sociali.

#### Art. 31 – LUOGO, QUORUM, E MODALITA' DI VOTAZIONE

Il Consiglio Direttivo si raduna anche fuori della sede sociale e viene convocato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 32 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione dello scopo sociale;
- adottare tutte le più opportune delibere per l'utilizzazione e conservazione del fondo comune, periodicamente determinandone la consistenza;
- sottoporre annualmente all'Assemblea il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, accompagnati dalla relazione illustrativa;
- definire l'ammontare e curare la riscossione delle quote associative annuali dei soci ordinari;
- accettare i contributi volontari offerti dai soci;
- accettare lasciti e liberalità di terzi;
- deliberare sull'ammissione di nuovi soci.

### **CAPO III - IL PRESIDENTE**

#### Art. 33 – DURATA DEL MANDATO

Il Presidente, nominato in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica per lo stesso periodo fissato per il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. La carica è gratuita.

#### Art. 34– FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E DIREZIONE

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

E' demandata al Presidente la direzione e la sorveglianza sull'attività dell'Associazione e sull'osservanza dei principi consacrati dallo statuto.

#### Art. 35– RAPPRESENTANZA LEGALE

Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'associazione di fronte alla autorità giudiziaria e amministrativa ed ai terzi in genere con facoltà di conferire procure, deleghe e mandati anche a persone estranee all'associazione e con facoltà anche di riscuotere elargizioni, contributi e somme da chiunque per qualsiasi titolo, rilasciando valida quietanza di quanto incasserà.

### **TITOLO V – RISORSE ECONOMICHE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 36– BILANCIO

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'Assemblea dei Soci.

#### Art. 37– ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno.

#### Art. 38 PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi privati e pubblici;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- quote sociali;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

#### Art. 39- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Tutti i proventi dell'Associazione devono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse con espresso divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire, durante la sua vita, in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Il fondo comune non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

#### Art. 40- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione le eventuali attività residue alla liquidazione, previo rimborso ai soci di loro eventuali crediti, saranno devolute secondo deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentiti gli organismi di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23/12/96 n.662, ad altra Associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 41- REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

#### Art. 42- DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.